



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo

via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010
direzione.turismo@regione.sicilia.it

Posta certificata:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 7

"Professioni turistiche e Agenzie di Viaggio"
tel 091-7078047 fax.091-7078123
e-mail:agenziediviaggio@regione.sicilia.it
giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it

U.O. S7.01

« Agenzie di viaggio e professioni turistiche »
tel. 091-7078289 fax : 091-7078123
e-mail:agenziediviaggio@regione.sicilia.it
antonella.montagno@regione.sicilia.it

Palermo, Prot. n. 9451 del 13 APR 2017

ref. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Soppressione del Fondo nazionale di Garanzia. L. 29/7/2015, n.115 - D.Lgs. n.79/2011, art.50. Adempimenti.

AVVISO per le Agenzie di Viaggio

La Legge 29 Luglio 2015, n.115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2014" all'art.9 - "Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094"- ha abolito a decorrere dal 30 giugno 2016 il Fondo di Garanzia istituito a suo tempo dall'art.51 del Decreto Legislativo n.79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo) con l'intento di "consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero".

Il richiamato art.9 oltre ad abrogare l'art.51 del D.Lgs. n.79/2011 ha contestualmente modificato l'art.50 dello stesso D.Lgs. n.79/2011.

Il novellato art.50 - "Assicurazione"- prevede espressamente che: "i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista." e pone in capo **agli organizzatori e agli intermediari l'obbligo, a decorrere dal 30 giugno 2016, di stipulare apposite polizze o fornire le garanzie in argomento.**

Ciò premesso codeste Agenzie di Viaggio dovranno provvedere a stipulare, oltre alla polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del turista, anche una polizza assicurativa che copra le ipotesi di insolvenza o fallimento prima richiamate oppure, in alternativa, dovranno provvedere ad aderire ad apposito fondo o garanzia bancaria.

Tale obbligo normativo, concepito a tutela del turista, costituisce requisito fondamentale a garanzia di un corretto esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio il cui mancato adempimento comporterà, al pari di quanto previsto per il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'art.19 del D.Lgs. n.79/2011, l'avvio di eventuali procedure per l'adozione di provvedimenti di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione.

Per quanto prima esposto codeste Agenzie di Viaggio inoltreranno entro il 31 maggio p.v. idonea documentazione attestante l'avvenuto adempimento, da inviare esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: agenziediviaggio@regione.sicilia.it.

Il dirigente U.O. S7.01
Antonella Montagno Cappuccinello

Il dirigente del Servizio 7
Giuseppe Librizzi



Il Dirigente Generale
Sergio Gelardi